

N. 2631-2661-2671-2681-2845-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

presentata alla Presidenza il 26 febbraio 2003

(Relatore: **Daniele GALLI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2631, d'iniziativa del deputato MANTINI

Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste

Presentata l'11 aprile 2002

n. 2661, d'iniziativa del deputato SINISCALCHI

Modifica dell'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di corresponsione della indennità di maternità alle libere professioniste

Presentata il 17 aprile 2002

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), l'11 dicembre 2002, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 2631, 2661, 2671, 2681 e 2845. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

n. 2671, d'iniziativa del deputato COSTA

Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste

Presentata il 18 aprile 2002

n. 2681, d'iniziativa del deputato BENEDETTI VALENTINI

Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste

Presentata il 23 aprile 2002

n. 2845, d'iniziativa del deputato GAZZARA

Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità spettante alle libere professioniste

Presentata l'11 giugno 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le proposte di legge in esame sono volte a modificare l'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante « Testa unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ». Tale articolo, assieme ai successivi articoli 71-73, disciplina il trattamento di maternità delle libere professioniste iscritte ad una delle casse di previdenza indicate alla tabella D allegata allo stesso decreto legislativo. Le modifiche sono dirette ad evitare che le indennità di maternità delle professioniste raggiungano livelli troppo elevati con ripercussioni sull'equilibrio finanziario degli enti. L'intervento di maggiore rilevanza è dato dalla fissazione di un tetto massimo che non può essere superato dall'indennità di maternità. Ricordo infatti che le Casse professionali hanno vieppiù manifestato la propria preoccupazione in seguito all'avvenuta erogazione di indennità di maternità di importo molto elevato che rischiano di compromettere il loro equilibrio finanziario. Sul punto è intervenuta anche l'Associazione degli enti previdenziali privatizzati (AdEPP) che ha approvato, in data 14 marzo 2002, una proposta che è stata ripresa dalle proposte di legge in esame e da altri due progetti di legge presentati al Senato (AS 1335 e AS 1361).

Per quanto riguarda i pareri, le Commissioni permanenti I, V, VI e XII hanno espresso un parere favorevole senza condizioni.

Passando all'esame specifico dell'articolo, c'è da considerare che con il provvedimento si interviene su tre punti all'interno dell'articolo 70 del decreto legislativo

n. 151 del 2001: prevedendo una diversa determinazione del reddito di riferimento; una precisa individuazione del reddito annuo da prendere in considerazione per la determinazione dell'indennità; la fissazione di un importo massimo.

Innanzitutto, nell'individuazione del reddito, in riferimento al quale viene determinata l'indennità, si sostituisce (comma 2 dell'articolo 70) la dizione « reddito percepito e denunciato ai fini fiscali » con la dizione « solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo ». In tal modo vengono escluse altre fonti di reddito, come ad esempio quelli fondiari, di capitale e di impresa, che non hanno alcun rapporto con l'attività professionale, e pertanto nemmeno con la relativa cassa di previdenza, e inoltre possono non essere intaccate dalla maternità dalla professionista.

La seconda modifica consente di individuare, senza alcuna possibilità di scelta da parte dell'interessata, l'anno il cui reddito viene preso in considerazione per la determinazione dell'indennità di maternità. Tale risultato si ottiene sostituendo, sempre al comma 2 dell'articolo 70, « il reddito percepito e denunciato (...) nel secondo anno precedente a quello della domanda » con « il reddito percepito e denunciato (...) nel secondo anno precedente a quello dell'evento ».

Infatti, considerando che il termine per la presentazione della domanda è di circa 9 mesi, può capitare che l'interessata abbia la facoltà di presentare la domanda in un anno solare o nel successivo. Secondo le intenzioni dei proponenti, si vogliono evitare possibili speculazioni di conve-

nienza ottenibili rinviando o anticipando il momento di presentazione della domanda, in relazione alla diversa entità dei redditi percepiti e denunciati nei due diversi anni.

Il terzo intervento (che inserisce un comma 3-*bis* all'articolo 70) consiste nella fissazione di un importo massimo che non può essere superato dall'indennità di maternità. Tale indennità non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo fissato dal comma 3 dello stesso articolo 70.

È fatta salva la possibilità per ogni singola cassa professionale di elevare il

suddetto importo massimo in relazione alle capacità reddituali e contributive dalla categoria professionale e compatibilmente con gli equilibri finanziari della cassa stessa.

L'elevazione deve essere disposta con delibera del consiglio di amministrazione della cassa professionale. Tale delibera è soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

DANIELE GALLI, *Relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

La I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 2631 ed abbinata in tema di indennità per le lavoratrici autonome,

rilevato che le disposizioni del suddetto testo unificato incidono sulla materia « previdenza sociale » che a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 2631 ed abbinata in tema di indennità per le lavoratrici autonome,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, valuti la Commissione l'opportunità di aggiungere dopo le parole: « politiche sociali » le seguenti: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste.**

ART. 1.

1. All'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali » sono sostituite dalle seguenti: « del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo », e le parole: « della domanda » sono sostituite dalle seguenti: « dell'evento »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* L'indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'ente ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0041090